

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI COMO  
PRIMA SEZIONE CIVILE**

In composizione collegiale, in persona dei Magistrati:  
Dott. Ambrogio Ceron - Presidente  
Dott. Marco Mancini - Giudice  
Dott. Alessandro Petronzi - Giudice rel. est.

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

emessa ai sensi dell'art. 630 c.p.c., tra:

CREDITORE

-parte reclamante

nei confronti di

DEBITRICI

-parte reclamata

visti gli artt. 630 e 178 c.p.c.,

letti gli scritti difensivi ed esaminati i documenti prodotti;

premesso che:

a) con provvedimento emesso in data 15.07.2019, il giudice della esecuzione immobiliare avente r.g.e. OMISSIS dichiarava la improseguibilità, ai sensi dell'art. 187 bis disp. att. c.p.c., della procedura esecutiva immobiliare intrapresa dall'odierno reclamante nei confronti delle odierne reclamate, in seguito alla sopravvenuta mancanza del titolo esecutivo su cui la esecuzione poggiava, per effetto della sospensione della efficacia esecutiva della sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Avellino, disposta dalla Corte di Appello di Napoli;

b) avverso tale provvedimento emesso dal G.E. proponeva reclamo, espressamente qualificato ai sensi dell'art. 630 c.p.c., il creditore procedente dolendosi della erroneità del provvedimento reclamato nella parte in cui, anziché disporre la sospensione della procedura esecutiva, aveva dichiarato la improseguibilità per il venir meno del titolo esecutivo, e chiedendo pertanto la revoca e la riforma del provvedimento reclamato, essendo lesivo dei diritti del creditore procedente;

c) alla udienza del 30.10.2019 innanzi al giudice relatore, fissata ai sensi degli artt. 630 e 178 c.p.c., la parte reclamante eccepiva la incompatibilità del giudice relatore a comporre il collegio della fase di reclamo e si richiamava al potere del giudice di riquilificazione delle istanze a prescindere dal *nomen juris* adottato dalla parte;

d) si costituivano le parti reclamate che, con riferimento alla posizione di una di loro eccepivano la sua carenza di legittimazione passiva, non essendo debitrice della parte reclamante, e, con riferimento ai motivi di reclamo, chiedevano dichiararsi la inammissibilità del mezzo adottato dalla reclamante;

**OSSERVA**

Preliminarmente va respinta la eccezione di incompatibilità del giudice dell'esecuzione a comporre il collegio giudicante del reclamo.

L'art. 630 c.p.c., cui la parte reclamante espressamente fa riferimento nel proprio libello introduttivo (cfr. incipit dell'atto, pag. 1), richiama la disciplina contemplata nell'art. 178 terzo e quarto comma c.p.c., la quale prevede che *“il reclamo è presentato con semplice dichiarazione nel verbale di udienza o con ricorso al giudice istruttore”*.

Da tale disposizione ne discende che il giudice che ha emesso la ordinanza impugnata è parte necessaria del Collegio giudicante, non trovando applicazione invece la diversa disposizione prevista dall'art. 669 terdecies c.p.c. che, difformemente, ma in maniera espressa, stabilisce che *“del (collegio) non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato”*, poiché tale disposizione trova applicazione solo con riferimento ai provvedimenti cautelari.

Il reclamo è peraltro inammissibile.

Costituisce principio assolutamente consolidato in giurisprudenza quello in base al quale i rimedi impugnatori devono seguire la qualificazione giuridica adottata dal giudice, a prescindere dalla esattezza del provvedimento e dalla qualificazione dell'azione data dalla stessa parte.

Tale principio, che costituisce una declinazione del principio dell'apparenza, comporta che solo ove il giudice dell'esecuzione non abbia fornito alcuna qualificazione giuridica all'opposizione proposta, il giudice della impugnazione debba provvedere alla qualificazione, anche d'ufficio, non solo ai fini della decisione nel merito, ma anche ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione medesima (in tale senso ex pluribus, Cass. 13381/2017; Cass. 26294/2007; Cass. 4507/2006).

Orbene, poiché nel caso di specie, non vi è dubbio alcuno che il G.E. abbia qualificato il provvedimento reclamato come ordinanza emessa ai sensi dell'art. 187 bis disp. att. c.p.c., espressamente richiamato sia nella parte motiva del provvedimento impugnato che nel dispositivo, il rimedio impugnatorio non poteva che seguire la scelta, giusta o sbagliata che fosse, effettuata dal giudicante di prime cure.

Poiché avverso i provvedimenti che determinano ipotesi di chiusura anticipata della procedura esecutiva, ovvero provvedimenti di c.d. estinzione atipica della procedura, l'unico rimedio impugnatorio percorribile è quello della opposizione agli atti esecutivi, a norma dell'art. 617 c.p.c., ne consegue che il mezzo del reclamo intitolato dalla stessa parte reclamante quale reclamo ai sensi dell'art. 630 c.p.c., si appalesa inammissibile. La Suprema Corte di Cassazione, infatti, ha anche di recente ribadito che nei casi in cui il giudice dell'esecuzione, esercitando il potere officioso, dichiara l'improcedibilità (o l'estinzione cd. atipica, o comunque adotti altro provvedimento di definizione) della procedura esecutiva in base al rilievo della mancanza originaria o sopravvenuta del titolo esecutivo o della sua inefficacia, il provvedimento adottato in via né sommaria né provvisoria, a definitiva chiusura della procedura esecutiva, è impugnabile esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. (Cass. 15605/2017).

Di contro, il rimedio impugnatorio prescritto dall'art. 630 c.p.c. è esclusivamente riservato alle c.d. ipotesi di estinzione tipica (cfr. in tale senso, Cass. 30201/2008, che ha affermato *“nell'espropriazione forzata, il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione dichiara l'estinzione del processo esecutivo per cause diverse da quelle tipiche (ed implicanti, piuttosto, la sua improseguibilità, come nella specie per difetto di appartenenza dei beni*

*Sentenza, Tribunale di Como, Pres. Ceron – Rel. Petronzi, del 18 dicembre 2019*

*pignorati al debitore) ha natura sostanziale di atto viziato del processo esecutivo ed è, pertanto, impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., che costituisce il rimedio proprio previsto per tali atti, e non con il reclamo previsto dall'art. 630 cod. proc. civ. che, invece, rappresenta lo strumento impugnatorio per la dichiarazione di estinzione tipica").*

Alla stregua di tali principi, ed in considerazione della precisa scelta processuale effettuata dalla parte reclamante, che trova manifestazione evidente nel titolo attribuito al libello introduttivo, non può pertanto oggi la parte reclamante invocare il potere ufficioso del giudice di riqualificazione degli atti quali opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. la cui valutazione è rimessa esclusivamente al G.E.

La natura processuale della presente pronuncia suggerisce la composizione integrale delle spese di lite della presente fase.

Sussistono peraltro i presupposti di applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. 115/2002 (come modificato dall'art. 1, comma 17 legge 24.12.2012 n. 228), essendo il reclamo proposto inammissibile.

#### **P.Q.M.**

- a) dichiara inammissibile il reclamo;
- b) compensa le spese di lite;
- c) dichiara tenuta la parte reclamante al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002.

Così deciso in Como, 18 dicembre 2019

Il Presidente  
Dott. Ambrogio Ceron

Il Giudice rel.  
Dott. Alessandro Petronzi

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*